



## MODELLO F24 PER SUCCESSIONI: COME SI COMPILA

Agg. al 19/04/2020

### 01. COME FUNZIONAVA FINO AL 31 DICEMBRE 2016

In passato, e fino al 31 Dicembre 2016, per il pagamento dei Tributi di Presentazione delle Successioni veniva utilizzato il **Modello F23 cartaceo**. Già dal 1 Aprile 2016 ad esso era stato affiancato in alternativa il **Modello di Pagamento Unificato F24**, che dal **1 Gennaio 2017** è invece diventato, con il definitivo abbandono dell'F23, l'unico Modello riconosciuto per il pagamento dei Tributi di Presentazione.

Grazie all'adozione del **Modello F24**, il pagamento dei Tributi può ora essere effettuato sia nella classica forma cartacea (recandosi presso un Istituto Bancario) che in forma digitale, attraverso l'**home-banking**, cioè direttamente dal proprio computer, senza muoversi da casa.

### 02. I NUOVI CODICI TRIBUTO

Per la compilazione del **Modello F24 nell'ambito delle Dichiarazioni di Successione**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito **nuovi Codici Tributo specifici**, diversi da quelli utilizzati in passato per il Modello F23, ed ha esposto le **linee guida** in base alle quali l'F24 deve essere redatto. Queste informazioni sono state ufficializzate in due specifiche Risoluzioni:

- [Risoluzione n°16/E del 25 Marzo 2016](#);
- [Risoluzione n°67/E del 3 Agosto 2016](#).

Nella **prima** di queste due Risoluzioni, l'Agenzia definisce i **nuovi Codici Tributo** per:

- **Importi dovuti in sede di Presentazione della Dichiarazione di Successione** (Codici da 1530 a 1537);
- **Importi dovuti in seguito ad Avvisi di Liquidazione emessi dagli Uffici dell'Agenzia** (Codici da A140 ad A152);
- **Importi dovuti a seguito di Definizione di Acquiescenza ex-art. 15 D. Lgs. n°208/1997** o per il pagamento spontaneo delle somme richieste con Avvisi di Accertamento o di Liquidazione emessi dagli Uffici dell'Agenzia (da A153 ad A164);
- **Importi dovuti a seguito di Definizione delle sole sanzioni ex-art. 17 D. Lgs. n°472/1997** richieste con Avvisi di Accertamento o di Liquidazione emessi dagli Uffici dell'Agenzia (da A165 ad A168);
- **Importi dovuti a seguito di Accertamento con Adesione - D. Lgs. n°218/1997**, su Avvisi di Accertamento o Liquidazione emessi dagli Uffici dell'Agenzia (da A169 ad A180);
- **Importi dovuti a seguito di Conciliazione Giudiziale ex-artt. 48, 48-bis e 48-ter D. Lgs. n°546/1992**, su Avvisi di Accertamento o Liquidazione emessi dagli Uffici dell'Agenzia (da A181 ad A192).

Nella **seconda Risoluzione, la 67/E**, si aggiunge poi il solo **Codice Tributo 1538**, relativo ai Tributi Speciali, del quale evidentemente non era stato tenuto conto in precedenza, anche se in realtà i Tributi Speciali si pagavano già con il Modello F23.

Nonostante il lungo elenco, i **soli Codici che interessano generalmente una Prima Dichiarazione di Successione o una Dichiarazione Integrativa** (cioè i casi più frequenti e classici di Dichiarazione di Successione) risultano quelli dal 1530 al 1533, più il 1538, vale a dire:

- **1530 (ex-649T) - Imposta Ipotecaria**, attualmente (Febbraio 2017) pari al **2%** sul Valore degli Immobili dichiarati;
- **1531 (ex-737T) - Imposta Catastale**, attualmente (Febbraio 2017) pari all'**1%** sul Valore degli immobili dichiarati;
- **1532 (ex-778T) - Tassa Ipotecaria**, attualmente (Febbraio 2017) pari ad **Euro 35,00** per ogni Conservatoria;
- **1533 (ex-456T) - Imposta di Bollo**, attualmente (Febbraio 2017) pari ad **Euro 64,00** per ogni Conservatoria;
- **1538 (ex-886T) - Tributi Speciali ex-D.P.R. n°648/1972**, attualmente (Febbraio 2017) pari ad **Euro 17,56** per ogni Conservatoria (anche se questo valore può ritenersi **talvolta variabile** in base a ciò che viene consegnato, quindi meglio informarsi direttamente in merito presso l'Agenzia di Zona).

### 03. COME SI COMPILA IL MODELLO

Passando ora alla **compilazione** vera e propria del Modello F24, fin dalla **prima sezione, denominata Contribuente**, sorgono i primi dubbi.

Potrebbe sembrare infatti, a prima vista, che siccome l'**ultima riga** della sezione **Contribuente** riporta la dicitura "**Codice Fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare**", sia quello il punto dove inserire il Codice Fiscale dell'Erede Dichiarante. Secondo questa logica si sarebbe portati poi ad inserire come Codice Identificativo lo "07" (cioè "Erede"), e a completare poi la sezione inserendo nelle prime quattro righe il Codice Fiscale, i Dati Anagrafici e il Domicilio Fiscale del *de cuius*.

In realtà, leggendo sempre la **Risoluzione 16/E del 25 Marzo 2016**, ci si accorge che il procedimento è esattamente l'opposto (probabilmente frutto di accordi procedurali presi tra gli Istituti Bancari e la stessa Agenzia).

In detta Risoluzione è infatti specificato che alle voci Codice Fiscale, Dati Anagrafici e Domicilio Fiscale, cioè **nelle prime quattro**

righe, è necessario inserire i dati dell'Erede Dichiarante, mentre all'ultima riga, accanto alla dicitura "Codice Fiscale del coobbligato, erede, ecc.", va invece inserito il **Codice Fiscale del de cuius**, con come **Codice Identificativo** il nuovo "08" (cioè "Defunto"). Codice, quest'ultimo, creato anch'esso proprio ai fini delle Dichiarazioni di Successione ed elencato sempre **all'interno della Risoluzione 16/E**.

Nella successiva **sezione Erario**, vanno invece inseriti i Codici Tributo che abbiamo elencato in precedenza: 1530, 1531, 1532, 1533 e 1538.

Per le Dichiarazioni di Successione è necessario solamente compilare le **caselle Codice Tributo, Anno di Riferimento e Importi a Debito Versati**.

#### 04. L'ANNO DI RIFERIMENTO

Se per i *Codici Tributo* e gli *Importi a Debito Versati* è praticamente tutto chiaro (abbiamo cercato di elencare in precedenza i valori corretti da inserire), in merito al contenuto delle caselle *Anno di Riferimento* potrebbero esserci dei dubbi.

Dubbi che possono sorgere non tanto in merito all'**Anno da assegnare ai primi quattro codici**, che come è chiaramente specificato sempre nella Risoluzione 16/E, deve essere **quello di decesso del de cuius** (qualunque esso sia), bensì in relazione all'*Anno di Riferimento* da assegnare al Codice Tributo 1538.

Sembrirebbe un dettaglio di poca importanza, ma in realtà **l'inserimento di un anno non corretto per il Codice 1538 genera errori** quando i dati vengono inseriti nei programmi bancari per il pagamento dei Tributi, comportando così l'annullamento e conseguente **respingimento dell'intero Modello F24**.

Se chiamiamo in nostro aiuto la **Risoluzione 67/E del 3 Agosto 2016** (quella specifica per il Codice 1538), vediamo che in essa è riportata un'indicazione non molto chiara, secondo la quale, nel campo *Anno di Riferimento*, andrebbe inserito *"l'anno in cui è presentata la richiesta (di certificazione, di attestazione, di copia conforme, etc...) a cui il versamento è riferito..."*. Andiamo poi a sbirciare direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dove nella [guida pratica alla compilazione del Codice 1538](#) si definisce l'*Anno di Riferimento* come *"Anno per cui si effettua il versamento"*.

Da ciò che è riportato nei documenti e canali ufficiali quindi, si ha l'impressione che *"l'anno per cui si effettua il versamento"* o *"l'anno a cui il versamento è riferito"* debba essere anche in questo caso quello di decesso del *de cuius*.

Ma contattando direttamente l'Agenzia, si può scoprire che non è così. **L'Anno di Riferimento corretto da inserire per il Codice Tributo 1538 è quello corrente**. Anzi, sempre secondo quanto dice l'Agenzia stessa, per essere assolutamente certi di non incorrere nel respingimento dei versamenti presso gli Istituti di Credito, sarebbe possibile assegnare anche agli altri Codici (1530, 1531, 1532, 1533) l'anno corrente come Anno di Riferimento.

Le **motivazioni** che portano a questa conclusione **sono in linea di massima le seguenti**:

- in passato, **quando si usava il Modello F23, l'Anno di Riferimento non era contemplato**, in quanto non era un dato significativo per le Successioni. Con l'avvento del Modello F24 invece, l'indicazione dell'*Anno di Riferimento* da parte del Contribuente è diventata obbligatoria, ma esso è comunque rimasto un dato a cui nell'ambito successorio non è attribuita alcuna rilevanza;
- per quanto riguarda i **Tributi Speciali (Codice 1538)**, il loro pagamento è stato istituito solamente nel 1997 (con il Codice 886T nel Modello F23). Prima di questa data, essi non erano contemplati tra i Tributi successori. Se si inserisce quindi un Anno di Riferimento anteriore al 1997, i programmi degli Istituti Bancari respingeranno il Modello F24 con la motivazione che per il Codice 1538 l'*Anno di Riferimento* non risulta valido perchè troppo remoto.

Per compilare correttamente il Modello F24 quindi **è importante tenere conto del fatto che se per i Codici Tributo 1530, 1531, 1532 e 1533 è valido inserire sia l'anno di decesso del de cuius che in alternativa anche l'anno corrente** (non ha importanza), per il **Codice Tributo 1538** si indicherà invece **esclusivamente l'anno corrente**, anche nel caso in cui il Modello che si deve presentare sia associato a una Dichiarazione Integrativa che serva ad integrare i dati di una Successione molto distante nel passato.

#### 05. CONCLUSIONE

Si procederà poi indicando per ogni Codice Tributo i relativi **Importi a Debito Versati** (che dovrebbero essere già stati calcolati nel *Prospetto di Autoliquidazione* se si consegna la Dichiarazione di Successione in forma cartacea, mentre con la Dichiarazione di Successione digitale i valori in *Autoliquidazione* vengono calcolati durante la compilazione *online*) **e la loro sommatoria nella casella Totale A**. Detta **sommatoria verrà riportata identica anche nella casella Saldo (A-B)**.

Così facendo, il Modello F24 per il Pagamento dei Tributi relativi alla Presentazione della Dichiarazione di Successione risulterà finalmente completo e pronto per essere pagato presso gli **Istituti Bancari**.